



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FABRIZIO SCARZELLA  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **3453/2012** promossa da:

**CISAL S.N.A.L.V.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA e dell'avv. PERILLO ERNESTO (PRLRST71L05F205A) VIA DON MINZONI, 21 BRESSO ; , elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 12 2021 MILANO presso il difensore avv. CAVAIUOLO ANTONELLA

**RICORRENTE**

contro

**GRUPPO SICUREZZA MILANO S.R.L.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

**RESISTENTE**

**TERZO**

**INTERVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



## CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame appare fondato.

Dagli atti di causa e, in particolare, dal contenuto delle deleghe inviate da Berrino, Bollani e Montingelli alla resistente fin dal 2008, dal verbale di conciliazione giudiziale intervenuto tra le parti 10.2.2009 – in cui queste ultime davano atto dell'avvenuto regolare versamento al sindacato ricorrente delle quote associative per cui è causa- e dalle risultanze delle buste paga prodotte - in cui compare la trattenuta sindacale in discussione - (v. docc. 8 e 10) risulta provata la sussistenza e l'entità del credito azionato. La stessa resistente, nel verbale conciliativo del 14.10.2011, si impegnava al pagamento delle trattenute sindacali in oggetto fino ad aprile 2011 (v. doc. 9). La condotta contestata alla resistente è sicuramente illegittima, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “pur a seguito del referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e della successiva entrata in vigore del d.P.R. n. 313 del 1995, non esiste alcun divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo semplicemente venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata, collettiva ed individuale, attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - istituto che non richiede il consenso del debitore - ovvero la delegazione di pagamento, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. In detta ipotesi, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St.Lav” (v. Cass. 3917/2004). Da quanto esposto, tenuto conto che la resistente non offre di provare, come era uso onere, ex. art. 2697 c.c, l'avvenuta corresponsione al ricorrente delle somme in contestazione e che i conteggi in atti appaiono conformi alle somme riportate nelle buste paga in atti, discende l'obbligo della resistente a trattenere, sulla retribuzione mensile dei propri dipendenti aderenti al sindacato ricorrente che ne abbiano fatto richiesta, la quota associativa pari all'1% dell'ammontare della paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità e a versare la stessa al sindacato ricorrente risarcendo contestualmente a quest'ultimo i danni fino ad oggi maturati, pari al mancato versamento delle trattenute sindacali versate dal mese di maggio 2011 fino al deposito del ricorso, pari a euro 359,70. Sulla somma in oggetto vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc. Parte ricorrente non ha invece provato la sussistenza di ulteriori danni patrimoniali e non direttamente connessi all'operato della resistente.

Spese di lite come da dispositivo, tenuto conto del valore e della durata della causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così



dispone:

dichiara illegittimo il comportato contestato alla società resistente;

condanna Gruppo Sicurezza Milano srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sindacato ricorrente euro 359,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

condanna Gruppo Sicurezza Milano srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al sindacato ricorrente, nella persona del procuratore antistatario, le spese legali liquidate in euro 600, oltre accessori di legge.

Il Giudice  
dott. FABRIZIO SCARZELLA

